

||| Comunicazioni di anomalia per tardiva emissione delle fatture elettroniche e tardivo invio dei dati dei corrispettivi giornalieri telematici

In breve

Con provvedimento n. 61196 del 6 marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali verranno inviate le comunicazioni per l'adempimento spontaneo destinate ai soggetti passivi che hanno emesso fatture elettroniche oltre i termini stabiliti dall'art. 21 co. 4 del DPR 633/72 o che hanno trasmesso i dati dei corrispettivi telematici giornalieri oltre i dodici giorni previsti dall'art. 2 comma 6-ter del D.lgs. 127/2015. Nelle comunicazioni inviate ai contribuenti sarà contenuto l'invito a verificare le possibili irregolarità, fornendo, nel caso, i chiarimenti necessari a motivare il ritardo di trasmissione.

Sarà eventualmente possibile sanare la violazione, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.lgs. 472/97, qualora le irregolarità non siano giustificabili.

L'Agenzia delle Entrate sottolinea, altresì, che il contribuente, nel caso in cui decida di correggere il proprio comportamento, potrà avvalersi, entro il 31 marzo 2023, delle sanatorie introdotte dalla legge di bilancio 2023, usufruendo delle disposizioni previste dall'art. 1 della L. 197/2022 per la regolarizzazione delle violazioni formali e sostanziali.

In dettaglio

|| Soggetti destinatari della comunicazione

- I soggetti passivi che hanno emesso fatture elettroniche oltre i termini stabiliti dall'art. 21 comma 4 del DPR 633/72 o che hanno trasmesso i dati dei corrispettivi telematici giornalieri oltre i dodici giorni previsti dall'art. 2 comma 6-ter del D.lgs. 127/2015, riceveranno dall'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione nella quale sarà contenuto l'invito a verificare le possibili irregolarità, fornendo, nel caso, i chiarimenti necessari a motivare il ritardo.

|| Modalità con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni

- Le modalità con cui verranno messe a disposizione le informazioni sono state definite con provvedimento n. 61196, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate in data 6 marzo 2023.
- Gli operatori vedranno recapitate le comunicazioni al proprio domicilio digitale; sarà in ogni caso possibile consultarne il contenuto accedendo al proprio cassetto fiscale o alla propria area riservata

dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi".

- In particolare, i soggetti passivi potranno trovare l'elenco delle fatture emesse tardivamente, contenente:
 - numero delle fatture emesse in ritardo;
 - tipo fattura o tipo documento;
 - numero fattura o documento;
 - data di trasmissione;
 - identificativo Sdl del file.
- L'elenco dei corrispettivi giornalieri che sono stati trasmessi oltre i termini conterrà, invece:
 - numero degli invii tardivi;
 - l'ID Invio;

iii. matricola del dispositivo;
iv. data di rilevazione;
v. data di trasmissione.

I Gli operatori potranno, inoltre, richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia le eventuali circostanze atte a giustificare il ritardo nella trasmissione.

II **Modalità con cui è possibile regolarizzare errori o omissioni**

I Qualora l'irregolarità non sia giustificabile, sarà possibile sanare la violazione avvalendosi dell'istituto del

ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.lgs. 472/97, sempre che non sia già stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, o che non sia stata ricevuta una comunicazione di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72.

I L'Agenzia delle Entrate sottolinea, infine, che il contribuente, nel caso in cui decida di correggere il proprio comportamento, potrà avvalersi, entro il 31

marzo 2023, delle sanatorie introdotte dalla legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), usufruendo "delle disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per regolarizzare le violazioni formali (commi da 166 a 173) e le violazioni sostanziali (commi da 174 a 178)".

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it

Il presente Tax Alert è destinato a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.